



CITTA' DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

www.comune.squinzano.le.it

Comune di Squinzano, Via Matteotti 24 - 73018 Squinzano (LE)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'individuazione di un soggetto attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) – Codice progetto: PROG- 634 - PR2 - Categoria ORDINARI per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022. CIG: 8495199BFA

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario (soggetto attuatore) individuato per l'organizzazione e la gestione di un servizio di accoglienza, integrazione e tutela "Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), secondo gli interventi e attività di massima previste per 24 mesi (dal 01/01/2021 al 31/12/2022) per la prosecuzione del Prog 634 dell'AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019.

Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto

Il progetto prevede la gestione delle attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 85 rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- Mediazione linguistico-culturale;
- Accoglienza materiale;
- Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- Formazione, riqualificazione professionale;
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

- Orientamento e accompagnamento legale;
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- Tutela psico-socio-sanitaria.

A. Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale attività dovrà essere garantita attraverso una figura professionale formata in possesso dei titoli riconosciuti da Enti pubblici con una comprovata esperienza nel settore.

B. Accoglienza materiale

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR.

C. Orientamento e accesso ai servizi sul territorio

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici.

D. Formazione, riqualificazione professionale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- Orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio già acquisiti e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

E. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare,

agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);

- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

F. Orientamento e accompagnamento legale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico;
- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'ente attuatore ha l'obbligo:

- di garantire: l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, attraverso seminari periodici e consegna di materiale didattico nella lingua del beneficiario
- di seguire l'iscrizione presso i servizi per l'impiego;
- di realizzare percorsi di inserimento lavorativo.

H. Orientamento ed accompagnamento all'inserimento abitativo.

L'ente attuatore ha l'obbligo:

- di garantire l'informazione sul diritto alla casa;
- di favorire l'autonomia abitativa dei beneficiari;
- di ricercare soluzioni alloggiative convenienti;

I. Tutela psico-socio-sanitaria.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.
- garantire, nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione

concordati con la struttura sanitaria preposta.

Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al “Manuale operativo” curato dal Servizio centrale rinvenibile sul sito www.serviziocentrale.it.

L'affidatario individua un responsabile referente per il progetto di accoglienza SIPROIMI che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore

L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento e gestione della banca dati. Deve quindi provvedere a:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SIPROIMI, scaricabile dal sito web <http://www.siproimi.it>.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere alla predisposizione di relazioni, schede di monitoraggio e rendicontazione dei servizi resi che, unitamente ai documenti originali giustificativi delle spese, resteranno depositati agli atti dell'Ente gestore in conformità a quanto stabilito dagli artt. 25 e 39 del DM 10/08/2016.

Art. 4 - Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso gli alloggi di cui il medesimo dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso per tutta la durata delle attività progettuali, alloggi in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 20 delle Linee Guida approvate con il D.M. 10/08/2016.

Art. 5 – Risorse economiche del progetto

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e di Servizi per l'Asilo-Fondo Europeo Rifugiati, secondo quanto disposto dal D.M.10/08/2016. Il testo del decreto ed i relativi allegati sono reperibili sul sito: <http://www.serviziocentrale.it>. Le risorse destinate alle attività progettuali per un importo complessivo annuo di € 1.107.622,69 sono stanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e di Servizi dell'Asilo (FNPSA), se ed in quanto approvati dal Ministero dell'Interno.

Art. 6 - Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale.

L'affidatario, in sede di attuazione del contratto, prima dell'avvio della gestione del progetto deve fornire l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi con evidenza dei titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio posseduti e dichiarati in sede di gara. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno il subentro di nuove risorse umane in luogo dei soggetti resisi indisponibili. Il nuovo personale deve avere caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rende necessario sostituire.

L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualifica professionale ed esperienza.

Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente contratto l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
- favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

Art. 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipula del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 8 - Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro

L'Ente attuatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Ente attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n.81/2008).

In caso di esecuzione delle attività all'interno dei luoghi di lavoro, l'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili delle strutture per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, qualora necessario, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro ospitante, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'Ente attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9 - Durata del contratto.

La durata del presente appalto è fissata in 24 mesi, dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio coerente con quanto disposto dal decreto di finanziamento.

Art. 10 – Proroga

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art.106 comma 11, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.50, ovvero, qualora richiesto dalla stazione appaltante, il soggetto attuatore, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del progetto nella misura strettamente necessaria, previa:

- ammissione alla prosecuzione del progetto da parte del Ministero dell'Interno - Servizio Centrale SIPROIMI;
- finanziamento da parte del medesimo;
- interesse/convenienza da parte dei due Comuni e ottimale esecuzione del servizio da parte dell'ente attuatore.

Art. 11 - Cessione del contratto e Subappalto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E' vietato altresì il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 24, comma 4 delle Linee guida del D.M.10.08.2016.

Art. 12 - Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
- c. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- d. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- e. interruzione del servizio;
- f. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- g. insolvenza o fallimento del soggetto attuatore;

Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Ente attuatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente attuatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

Il Responsabile nel comunicare all'Ente attuatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dall'art.108 d.lgs n.50/2016;

Art. 13 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Ente attuatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 206 D. Lgs n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'ente attuatore, per essere presentata all'esame del Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione;
- b) dal Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'Ente attuatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Art. 14 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo 15 è devoluta alla competenza del Foro di Lecce.

Art. 15 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

L'Ente attuatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria nella misura stabilita dal comma 1 art. 103 del D.Lgs.50/2016. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che l'AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto.

La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

La **cauzione** sarà svincolata alla conclusione dell'appalto.

Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto all'AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA.

Art. 18 - Responsabilità

L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore emanati nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

Art. 19 - Coperture assicurative

È a carico dell'Ente attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 20 - Verifiche in ordine all'adempimento da parte dell'Ente attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto a verificare il mantenimento, da parte dell'Ente attuatore dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a

contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:

- a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
- b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
- c) L'Ente attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, e provvede prima della stipula del contratto alla comunicazione all'Amministrazione Comunale dei dati previsti dalla legge.

Art. 21 - Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi

Il soggetto attuatore provvederà agli adempimenti amministrativi, in stretta relazione con i referenti comunali, necessari per la realizzazione e rendicontazione del progetto. Dovrà svolgere per l'Ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:

- presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione.

Art. 22 – Corrispettivo e pagamenti

Il Ministero dell'Interno è l'unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto. Tutte le spese ricadono sul soggetto attuatore.

Si procederà al pagamento del corrispettivo a seguito dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno.

Art. 23 Stipula del contratto di appalto

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

Art. 24 Spese relative alla stipula del contratto e registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipula del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio. Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute dall'Ente appaltante per la pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente.

Art. 25 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.